

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MANCUSO, GAZZILLI, CICU, SAPO-NARA, TARDITI, MAROTTA, DONATO BRUNO e VITALI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli avvocati Domenico Di Terlizzi, Francesco Metta e Giulio Treggiari, difensori di fiducia dell'avvocato Giuseppe Stefano Perrone, diramano il 27 luglio 1998 un comunicato stampa in cui informano che nella stessa data è stata depositata l'ordinanza del Tribunale di Foggia (Sezione misure di prevenzione) con la quale è stata applicata all'avvocato Perrone la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, rilevando che la gravità del provvedimento, che rappresenta un *unicum* nella storia della giustizia italiana, le anomalie di tutto l'*iter* processuale, caratterizzato da un evidente condizionamento ambientale, le chiare ed evidenti finalità dello stesso (impedire a chi è legittimamente iscritto all'albo di esercitare la professione forense) e soprattutto l'erroneità e l'ingiustizia della decisione, li hanno indotti a rompere il silenzio ed a informare l'opinione pubblica che:

a) la decisione in esame rappresenta la comoda scorciatoia « inventata » da chi anela a confrontarsi con un avvocatura non libera e indipendente;

b) infatti dal 1994 l'avvocato Perrone è stato oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria estrinsecatasi con perquisizioni domiciliari e presso il suo studio, con intercettazioni telefoniche ambientali, con l'emanazione di un'ordinanza di custodia cautelare, annullata dalla Corte di Cassazione, con il sequestro di tutti i beni mobili ed immobili, annullato all'esito degli accertamenti contabili con la richiesta da parte della DDA di Bari di sospensione dall'esercizio della professione, respinta all'unanimità dal consiglio dell'ordine di Foggia;

c) che il relativo processo penale per partecipazione ed associazione mafiosa, nonostante le sollecitazioni della difesa, non riesce a decollare ed è oggetto di continui e reiterati rinvii addebitabili o al Pm o al tribunale che si ostina ad inserirlo in un ruolo oltremodo carico e non a fissare udienze straordinarie come più volte richiesto;

d) che, al contrario, il tribunale di Foggia (sezione misure di prevenzione) con composizione quasi identica a quella del tribunale ordinario non è rimasto insensibile alle formali e pressanti sollecitazioni della Dda di Bari dirette ad ottenere una pronta definizione del procedimento di prevenzione;

e) che l'irrogazione della misura consegue ad un procedimento caratterizzato da preoccupanti anomalie oltre che da vizi procedurali e di merito ed in particolare:

le richieste di acquisizioni probatorie sono state in larga parte respinte in obbedienza ad esigenze di celerità ed efficienza produttiva non rinvenibili in casi simili;

i componenti del tribunale, nonostante l'esistenza di evidenti ragioni d'opportunità, non hanno ritenuto di astenersi e hanno rigettato le reiterate richieste di remissione del processo ad altra sede;

che pur rinviando alla sede propria la confutazione del merito dei provvedimenti non può non denunciare la singolare e totale pretermissione, nell'apparato motivazionale, di tutte le ragioni, deduzioni ed acquisizioni difensive. Chi legga il provvedimento trae l'impressione che la difesa non abbia contestato alcunché rispetto alle informazioni della DIA, laddove non un punto, non un dato, non una propalazione è stata tralasciata e non è stata contestata o sentita. Ai contrario il provvedimento si caratterizza per una acritica ricezione delle propalazioni dei pentiti che sono stati accreditati anche laddove la loro calunniosità era stata documentalmente provata. « La preoccupazione » — conclude il comunicato — « pre-

scinde dalla fraterna solidarietà al collega ingiustamente accusato e trova il suo principale fondamento nella necessità di sensibilizzare i colleghi avvocati e la pubblica opinione rispetto ad un uso deviato degli strumenti processuali, diretto ad esercitare un indebito controllo sul modo di espletare il ministero difensivo »;

sarebbe interessante sapere quali reazioni i fatti e i comportamenti delineati suggerirebbero al Ministro di grazia e giustizia ove egli ipotizzasse d'esercitare ancora la libera professione d'avvocato e immaginasse di trovarsi a difendere l'avvocato Perrone —:

quali siano le valutazioni del Ministro di grazia e giustizia, giurista, già magistrato, avvocato e professore universitario, sui fatti esposti e quali provvedimenti anche di natura ispettiva egli ritenga conseguentemente di dover assumere con particolare riferimento alle seguenti circostanze:

se sia plausibile o, al contrario, sia rilevabile un *fumus persecutionis* nel fatto che, nonostante l'imputato — ormai scarcerato dalla Corte di Cassazione — avesse rinunciato all'udienza preliminare al fine di ottenere una sollecita celebrazione del processo, stia attendendo da oltre un anno e sei mesi l'inizio concreto del processo, la cui udienza dibattimentale era stata fissata al 17 gennaio 1997;

se sia tollerabile — a fronte del quadro sopra delineato — che i rinvii della udienza siano dipesi dalla assenza del pubblico ministero della Dda di Bari;

se sia plausibile o meno che la richiesta della Dia nazionale di sorveglianza speciale e il sequestro di tutti i beni dell'avvocato Perrone sia stata avanzata il 18 luglio 1996 e il Presidente della sezione Misure di prevenzione abbia accolto tale richiesta il 20 luglio 1996, e cioè in soli due giorni, nonostante l'incartamento relativo fosse voluminosissimo e la cui lettura, neppure attenta, dovesse comportare non meno di una settimana di impegno continuo ed esclusivo;

se l'iniziativa rappresenti o meno un *unicum* nella storia giudiziaria italiana in quanto si è attivato un procedimento di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un soggetto incensurato (che per caso fa anche l'avvocato) utilizzando, quali elementi per inferire il giudizio di pericolosità, gli stessi elementi oggetto del procedimento penale per violazione dell'articolo 416-*bis* e sui quali alcuna verifica, in ordine alla loro concreta realizzazione, era stata operata stante il mancato avvio del giudizio di merito;

se sia vero che alcuni « collaboratori » avrebbero, sia pure genericamente, denunciato pratiche corruttive da parte dell'avvocato Perrone nei confronti dei magistrati del tribunale di Foggia e se, di conseguenza, i membri del tribunale di Foggia siano stati condizionati dal timore di essere sospettati e quindi non si siano avveduti di essere eccessivamente in sintonia con la Dia e la Dda;

poiché successivamente sarebbero emersi « dal nulla » altri « collaboratori » (di chi?) secondo i quali l'avvocato Perrone avrebbe fornito supporto ad un piano diretto ad uccidere due magistrati del distretto della Corte barese;

se sia possibile che magistrati legati da vincoli di amicizia personale (e, pare, anche di appartenenza a identica corrente sindacale) potessero operare in tutta serenità;

se il Ministro non ritenga che la vicenda esposta possa arrecare un ulteriore *vulnus* alla credibilità della magistratura. (3-02942)

BUTTI, FOTI e ALBERTO GIORGETTI.
— Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

è di grande attualità una problematica che tocca un folto numero di soggetti, tutti lavoratori dipendenti, i quali pur essendo residenti in Svizzera producono il loro reddito — in franchi svizzeri — sul territorio del comune di Campione d'Italia

e presso lo stesso comune; costoro risultano iscritti nei registri anagrafici sezione Aire;

queste persone hanno di recente ricevuto, con sorpresa, cartelle esattoriali con notevoli importi, relative al periodo d'imposta 1990-1991, dall'ufficio imposte dirette di Como il quale, a parere dell'interrogante, ha discriminato contribuenti con la medesima situazione sostanziale di capacità contributiva per essere diverso « solo » un tratto formale della stessa;

la questione nascerebbe da un'interpretazione limitativa data all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dove al primo comma si dice che « i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio stabilito dal Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze », mentre all'ultimo comma si legge che « l'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune »;

quello che si vuole evidenziare, e la *ratio* delle norme sembra confermarlo, è che l'articolo 132 del testo unico sulle imposte dirette imposta sui redditi deve trovare applicazione anche per i lavoratori dipendenti iscritti nei registri Aire del comune di Campione d'Italia, tenendo conto che ciò non comporterebbe alcuna evasione od elusione d'imposta bensì un'applicazione del dettato normativo con criteri uguali per situazioni omogenee —:

se non sia il caso di intervenire tempestivamente presso i competenti uffici delle imposte dirette di Milano e Como al fine di risolvere definitivamente la questione degli iscritti Aire del comune di Campione d'Italia, annullando le cartelle esattoriali emesse in modo difforme dai criteri sopraesposti. (3-02943)

CARUSO. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione indica come preminente interesse la tutela della salute dell'individuo e della collettività;

la legge n. 833 del 1978 e le altre riguardanti il Servizio sanitario nazionale indicano nella prevenzione uno dei cardini principali della tutela e del diritto alla salute;

il piano sanitario nazionale si pone l'obiettivo di mantenere una popolazione vaccinata pari almeno al 95 per cento —:

quali siano le motivazioni che hanno determinato l'emissione della circolare che consente la frequenza delle scuole pubbliche e private anche per gli alunni per i quali manchi la certificazione attestante le vaccinazioni obbligatorie;

perché tale circolare sia stata inviata alle scuole prima che si fossero pronunciate la commissione del ministero incaricata di modificare la normativa sulle vaccinazioni, il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di sanità;

se non ritenga che questo grave ed intempestivo atto possa causare la recrudescenza di patologie attualmente in quiescenza quali difterite, poliomielite, encefalite e in quest'epoca di grossi flussi migratori, minacciare i soggetti più deboli fra cui quelli provenienti da paesi terzi particolarmente esposti alle malattie infettive.

(3-02944)

CARLESÌ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la casa di cura « San Giuseppe » di L'Aquila, gestita e di proprietà dell'Istituto suore Zelatrici del Sacro Cuore « Ferrari », era una casa di cura privata monospécialistica che forniva come unico trattamento la « fitoterapia », riconosciuta da decreti prefettizi del 1948 e del 1952;

con successivi atti amministrativi della regione Abruzzo e della Usl di L'Aquila, tale casa di cura veniva convenzionata in data 30 dicembre 1983 con il servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 44 della legge n. 833 del 1978, senza che venissero osservati i criteri di riconoscimento dei trattamenti sanitari, medici e chirurgici del decreto ministeriale 10 marzo 1983;

infatti, tale convenzione, avveniva senza tener conto che la « fitoterapia » non compariva allora, ma nemmeno successivamente è mai comparsa, tra i trattamenti sanitari ufficialmente riconosciuti;

la giunta regionale abruzzese, con delibera del 15 gennaio 1987, n. 106, accoglieva le richieste della casa di cura « San Giuseppe » di ottenere la nuova fascia funzionale, riconoscendo validi non solo gli adeguamenti realizzati in ambito igienico-edilizio, diagnostico-strumentale e di dotazione di personale qualificato, ma riconoscendone anche come trattamento terapeutico ufficiale la « fitoterapia »;

gli atti ufficiali della regione Abruzzo e della Usl di L'Aquila, in contrasto con le norme dello Stato, hanno consentito alla casa di cura « San Giuseppe » di continuare la propria attività consistente in un giro di affari di oltre due miliardi e mezzo l'anno, tant'è che con delibera regionale 12 novembre 1981 n. 8361 veniva attribuito alla sedicente struttura sanitaria l'ampliamento dei posti letto convenzionati da 38 a 60;

la casa di cura « San Giuseppe », per espletare indisturbata per tanti anni la propria attività illecita, ha goduto non solo delle garanzie della regione Abruzzo e della Usl di L'Aquila, anche attraverso omissioni e illegalità effettuate nella redazione del Piano sanitario regionale, ma anche di ulteriori favori, emersi negli ultimi tre anni, di enti quali l'ispettorato provinciale del lavoro, Inail ed Inps provinciali;

questa vicenda di malcostume, di diffuse complicità e di sperpero di danaro

pubblico ha danneggiato anche il personale medico e paramedico che ha operato in quella clinica e che nel 1994, quando è stata revocata la convenzione dopo tredici anni di truffe, è stato licenziato;

la magistratura aquilana in data 25 marzo 1996, ha archiviato il procedimento n. 933/95, relativo ad esposti prodotti dal personale licenziato —:

quali iniziative il ministro della sanità, dopo aver promosso un'indagine conoscitiva sui rapporti intercorrenti tra la casa di cura San Giuseppe di L'Aquila ed il Servizio sanitario nazionale abbia inteso assumere nei confronti della regione Abruzzo e della Usl aquilana che per tanti anni hanno consentito tale illecita attività;

quali provvedimenti si intendano assumere per salvaguardare i diritti lesi degli ex dipendenti, vittime di questa vergognosa truffa che, tra l'altro, risulta essere al vaglio della Corte dei conti. (3-02945)

GRAMAZIO. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

a seguito del temporale che ha colpito la città di Roma, come ampiamente riportato dai quotidiani *Il Tempo*, *il Giornale* e *Il Messaggero*, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 1998 e che ha arrecato danni per decine e decine di miliardi, mentre migliaia di chiamate hanno letteralmente bloccato i centralini dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, della polizia, dei carabinieri e della protezione civile, si è creato un ulteriore caos per gli interventi di emergenza;

il temporale ha colpito una stazione di trasformazione dell'Enel nella zona della Bufalotta, mentre il traffico è andato completamente in *tilt*, facendo « scoppiare » Muro Torto, con il sottovia di Corso d'Italia, mentre il grande raccordo anulare agli svincoli con la Nomentana, la Tibur-

tina, Boccea e Tiberina e l'intera tangenziale est sono stati semiparalizzati da colonne di auto;

il crollo del muro di cinta del cimitero di Prima Porta ha bloccato per ore il traffico nella zona;

la linea ferroviaria diretta a Fiumicino a causa del maltempo è stata interrotta così come anche la ferrovia Cassino-Roma;

all'aeroporto internazionale « Leonardo da Vinci » ottantasette voli sono stati ritardati lasciando a terra nell'aerostazione migliaia di passeggeri in un aeroporto superaffollato;

sul lungomare di Ostia e Fiumicino diversi metri di arenile sono stati letteralmente mangiati dalla imponente mareggiata —:

quali iniziative intenda prendere davanti ai gravi danni denunciati affinché la capitale d'Italia sia allertata a tutti i livelli e siano coordinate in tal modo le iniziative tendenti ad evitare in futuro simili gravi danni.

(3-02946)

CARUSO e GARRA. — *Ai Ministri per le politiche agricole e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Caltagirone ha posto sotto sequestro, su richiesta della *Zanzi Fruitgrowing equipment* di Ferrara, centinaia di ettari di vigneti situati nel territorio di Mazzarrone perché la ditta di Ferrara non avrebbe avuto pagate le *royalties* che pretende in quanto depositaria del brevetto della varietà di uva *red globe* —:

se non si ritenga tale provvedimento eccessivo, dannoso, difficilmente gestibile, ma, soprattutto, foriero di danneggiare, per l'azione devastante del maltempo e degli insetti, merce per svariati miliardi;

se conseguentemente, per ovviare a questa urgente e grave situazione, non si ritenga di fornire quelle eventuali garanzie capaci di sbloccare nell'immediato la situazione, dal momento che le mutazioni qualitative del prodotto intervenute da oltre un decennio sono state tali da determinare persino il cambiamento della denominazione del vitigno in *Blake rose* e che quindi la richiesta di *royalties* è improponibile.

(3-02947)